

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
Quattordicesima Sezione Civile Esecuzioni  
IL G.E.  
Dott.ssa Stefania Pisciotta

**Proc. N.R.G. Es. n.**

Il G.E., letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 18/01/2024:

- rilevato che i titoli prodotti comprovano il credito azionato dal creditore in persona del legale rapp.te p.t. n.q. di procuratore della nei confronti del debitore esecutato

ammonta ad € 15.346,46 come portate dal titolo esecutivo Decreto Ingiuntivo n. reso dal Tribunale di Napoli in data 12.01.2018 con apposizione di formula in data 21.01.2019;

- rilevato che l'esecutato ha proposto opposizione al pignoramento per i seguenti motivi:

a) Difetto insanabile e capacità processuale (art.106 TUB) posto che l'attività di recupero dei crediti cartolarizzati è riservata, ai sensi dell'art. 2 comma 6 L.130/1999, ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.106 TUB).

Poiché il procedente non possiede tale veste è privo del difetto di rappresentanza per cui la procedura è improcedibile;

Veniva comunque richiesta la esibizione degli originali del contratto posto a base del D.I.

b) Mancato controllo sulle clausole contrattuali e disconoscimento del contratto depositato in copia;

Chiedeva, pertanto sospendersi la esecuzione e dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento.

Nulla deduceva il creditore procedente in ordine alle eccezioni preliminari.

Sia pure nei limiti della cognizione sommaria di detta fase cautelare, in primis deve pregiudizialmente osservarsi che dalla documentazione depositata dall'opponente, non risulta che la Itacapital sia iscritta nell'albo unico di cui all'art.106 del TUB, per cui effettivamente detta società è priva dei requisiti per poter promuovere le azioni tese al recupero del credito.

La stessa società procedente non ha neppure dimostrato, che il credito oggetto della procedura esecutiva sia stato inserito

nell'operazione di cessione in blocco del credito (Cass. n. 5857/2022 e n.3405/2024).

Essendo assorbenti le conclusioni di cui innanzi, appare superfluo affrontare quelle sollevate in relazione alla esistenza di clausole contrattuali nulle.

**PQM**

Accoglie la richiesta di sospensione della procedura esecutiva e letti gli artt. 615 e segg. cpc assegna il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito osservati i termini a comparire di cui all'art.163 bis cpc ridotti della metà.

Condanna la \_\_\_\_\_ l in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese e competenze della presente fase cautelare in favore dell'opponente \_\_\_\_\_ che liquida in € \_\_\_\_\_ ) oltre spese generali iva e cpa con attribuzione all'avv. Monica Mandico antistataria.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni

Napoli, 22/02/2024

Il G.E.

Dott.ssa Stefania Pisciotta